

IL PROCESSO DEL LAVORO

Prospetto sintetico del processo di primo grado di diritto del lavoro realizzato dal Dott.
Matteo Belli

Competenza Nelle controversie di lavoro, il processo di primo grado si svolge innanzi al tribunale quale giudice unico di primo grado.

Le controversie di lavoro sono dunque trattate dal tribunale in funzione di giudice del lavoro; il tribunale opera in **composizione monocratica** ed è prevista la possibilità di creare apposite sezioni del lavoro (art 409 cpc).

Le controversie in materia di lavoro (in senso lato)¹ e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale e non nelle sedi distaccate (art 48 legge ord.giudiziario).

Per quanto riguarda le controversie collettive, l'art. 28 statuto dei lavoratori ha espressamente devoluto al processo del lavoro le controversie di repressione della condotta antisindacale, mentre restano escluse le controversie collettive atipiche che mirano ad una pronuncia a carattere generale ed astratto che protegga interessi di categoria.

Anche le controversie di lavoro dei pubblici dipendenti sono trattate dal tribunale in funzione di giudice del lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali e le indennità di fine rapporto, le controversie promosse dalle organizzazioni sindacali o dalle pubbliche amministrazioni relative alle procedure di contrattazione collettiva. Rimangono escluse le procedure per le assunzioni dei dipendenti pubblici (devolute al tribunale amministrativo regionale) e le controversie relative a particolari categorie (magistrati, militari...). Il ricorso al tribunale del lavoro va notificato presso l'amministrazione destinataria.

Vi sono quattro criteri generali alternativi e concorrenti per la determinazione della **competenza territoriale**:

1. dov'è sorto il rapporto (dove il contratto si è perfezionato con l'accettazione);
2. dov'è l'azienda (dove si accentrano poteri di amministrazione e direzione, non necessariamente sede legale);
3. dove si trova la dipendenza (intesa come struttura funzionale minima e autonoma, più piccola della sede secondaria) alla quale il lavoratore è addetto;
4. dove si trova l'azienda dove il lavoratore prestava la propria opera al momento della fine del rapporto.

Giurisdizione La giurisdizione del giudice italiano può essere derogata dalle parti a favore di un giudice o arbitrato straniero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

La giurisdizione italiana sussiste quando il **convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ovvero quando il lavoratore svolge abitualmente in Italia la propria attività o è stato assunto in Italia.**

Rappresentanza La parte ha facoltà di farsi rappresentare per l'interrogatorio libero e per la conciliazione da un procuratore generale o speciale. La procura deve essere conferita

¹ La casistica giurisprudenziale è immensa, comunque a grandi linee rientrano tra le cause di competenza del giudice del lavoro: risarcimento danni riconducibile al rapporto di lavoro; diritti relativi alla costituzione o cessazione, anche nei confronti degli eredi; controversie relative al lavoro subordinato; controversie relative al licenziamento durante il fallimento e le altre procedure concorsuali, controversie con il sostituto d'imposta; lavoro parasubordinato; lavoro in società e cooperative; agenzia e rappresentanza.

con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.

Il processo del lavoro presenta alcune particolarità: innanzitutto il lavoratore può chiedere una provvisoria per il pagamento di somme provate.

Inoltre il minore che ha capacità di prestare il proprio lavoro, ha la rispettiva capacità di stare in giudizio. Un ulteriore aspetto peculiare riguarda l'esecuzione delle sentenze a favore del lavoratore, che può avvenire anche solo con il dispositivo.

Difesa In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede i 125€. In questi casi è prevista la proposizione di domanda orale con verbalizzazione da parte del giudice.

Il patrocinio a spese dello stato è previsto se le ragioni sono manifestamente fondate ed il lavoratore non percepisce reddito (reddito < 1000 €).

Altrimenti la parte è difesa da un Avvocato oppure da un Praticante abilitato al patrocinio. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate la rappresentanza e la difesa sono attribuite all'Avvocatura dello Stato.


C.T.U. Le parti sono soggetti necessari del processo. Il consulente tecnico è invece una figura eventuale, che sostituisce la tradizionale figura del perito. Si configura come un ausiliario tecnico del giudice chiamato a fornire consulenza. La CTU deve essere disposta in contraddittorio dopo che sono state sentite le parti; il CTU presta giuramento, fissa la data di inizio delle operazioni peritali e il termine entro il quale la consulenza sarà completata. Le parti possono nominare consulenti tecnici di parte che interagiscono nelle indagini del CTU.

TRIBUNALE DI TRIESTE

La sezione lavoro del Tribunale di Trieste si trova al piano terra del palazzo (cartina sottostante); i giudici del lavoro attualmente sono la Dott.sa Multari, la Dott.sa Barzazi e la Dott.sa Rigon (STANZE 117, 118, 119); prima delle aule dei Giudici si trova la cancelleria lavoro, dove devono essere presentati e ritirati gli atti e le copie.

Le cause (anche ai fini della richiesta di copie) si identificano mediante l'RG, numero del ruolo generale, e con i nomi delle parti (attore-ricorrente e convenuto-resistente). Le notifiche degli atti devono essere fatte e ricevute presso l'apposito Ufficio notifiche. Gli atti, le copie e le notifiche del tribunale del lavoro sono esenti da bollo.

Tribunale di Trieste – piano terra



TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 410 cpc: Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previsti dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio, può essere sostituito dalle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi.

Va proposta alla commissione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza (quindi altra sede, filiale ecc.) dell'azienda nella quale il lavoratore opera o operava. Un ulteriore criterio è quello dell'art. 413 secondo cui la commissione può essere individuata anche nel luogo dove è sorto il rapporto di lavoro. In tema di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione, la commissione sarà quella nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante o del titolare del rapporto di collaborazione.

Le commissioni provinciali permanenti presso cui si svolge il tentativo sono istituite in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e hanno il compito di convocare le parti non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La commissione è composta dal presidente, da 4 rappresentanti e 4 supplenti dei datori di lavoro e altrettanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

Il tentativo dovrà essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine senza che il tentativo di conciliazione sia stato compiuto o la conciliazione non sia riuscita, si considera realizzata la condizione di procedibilità e pertanto **il lavoratore può depositare il ricorso presso la cancelleria del tribunale del lavoro.**

Quindi se i 60 giorni decorrono inutilmente, il tentativo si dà per avvenuto.

Se l'azione non è preceduta dal tentativo di conciliazione, l'**improcedibilità** deve essere eccepita dal convenuto; il giudice sospende il giudizio e fissa un termine di 60 giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione. **Trascorsi i 60 giorni, il processo può essere riassunto nei successivi 180 giorni.**

Anche il giudice può rilevare d'ufficio l'improcedibilità, non oltre l'udienza di discussione. L'improcedibilità si ha nel caso di mancato esperimento del tentativo ovvero nel caso di domanda giudiziale presentata prima del termine di 60 giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

Per le controversie di lavoro nel pubblico impiego il termine è aumentato a 90 giorni.

IL PRIMO GRADO

Ricorso Il ricorso individua l'oggetto del processo e l'esercizio dell'azione e costituisce il rapporto in contraddittorio.

La prima funzione è denominata *editio actionis* e comprende l'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.

La seconda funzione, *vocativo in ius*, individua ricorrente, giudice e controparte.

Per questi motivi, il ricorso deve necessariamente contenere

1. l'indicazione del giudice (nell'intestazione),
2. l'indicazione delle parti (nome, cognome, residenza o domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito; nome, cognome, residenza o domicilio o dimora del convenuto; in caso di persona giuridica² o associazione o comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta e la sede)
3. la sottoscrizione³

Se il ricorso non adempie queste finalità è nullo; si ha attenzione all'effettivo raggiungimento dello scopo del ricorso, poiché la semplice incertezza di alcuni elementi non determina di per sé nullità.

Il ricorso è depositato nella cancelleria del lavoro insieme ai documenti in esso indicati. **Il giudice entro 5 giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza di discussione**, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. **Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni.** Questi termini sono acceleratori e non perentori. Fissata la data di udienza dal giudice, **tra la notificazione al convenuto e tale data devono intercorrere almeno 30 giorni, a pena di nullità della convocazione** (non del ricorso introduttivo), sanabile con la costituzione del convenuto o con la rinnovazione della notifica. Il termine è elevato a **40 giorni se la notificazione deve essere effettuata all'estero.**

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto (termine ordinatorio). La cancelleria non dà comunicazione al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza, è quindi onere della parte ritirare in cancelleria il decreto per la notifica. L'omessa notifica comporta la nullità del ricorso.

Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. Il termine di 10 giorni non è libero, quindi non va computato il giorno dell'udienza ma il decimo giorno anteriore all'udienza quale *dies ad quem*.

Nella comparsa di costituzione e risposta vanno inserite a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito. In seguito possono essere depositate memorie integrative.

Udienza di discussione Il giudice all'udienza di discussione interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. La conciliazione giudiziale non è impugnabile. L'interrogatorio libero può determinare argomenti di prova per il giudice. Quanto dichiarato in tale sede dalle parti poi si intende come fatto non contestato.

Il giudice può ammettere in qualsiasi momento ogni mezzo di prova con ordinanza. Quando il giudice ammette i testi, fissa un'udienza per la loro audizione. La parte ha l'onere di richiedere l'intimazione dei testi all'ufficiale giudiziario attraverso la notifica.

² In caso di società o associazioni o comitati il ricorso è proposto da un legale rappresentante pro tempore

³ Il difensore deve apporre la firma anche l'autenticazione della firma del cliente nel mandato

Ordinanze anticipatorie Le parti possono chiedere, in corso di causa, un ordinanza per il **pagamento delle somme non contestate**. L'oggetto dell'istanza può essere esclusivamente una somma di denaro. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo, è revocabile e pertanto non può ammettersi contro di essa opposizione all'esecuzione per motivi che si possono far valere davanti al giudice che la può revocare.

Solo il lavoratore, inoltre, può richiedere l'ordinanza di **somme ritenute provate**, e la prova può intendersi sia per prove precostituite (documenti), sia per prove costituende (testimonianze). Tale ordinanza è revocabile con la sentenza che decide la causa oppure antecedentemente quando le somme non appaiano più provate al giudice.

Le ordinanze sono titoli esecutivi giurisdizionali, non consentono l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'opposizione all'esecuzione sarà ammissibile per fatti successivi all'ordinanza (ad esempio il pagamento). L'ordinanza non può essere sospesa ma soltanto revocata.

Istanza di ingiunzione L'istanza di ingiunzione è ammessa per crediti muniti di prova scritta e anticipa la decisione. Vi è poi l'**ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione**, che svincola la pronuncia dalla formalità della sentenza e dalla motivazione che può essere sommaria.

Decisone Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del **dispositivo**. S'richiesta anche di una parte e se ritenuto necessario, il giudice concede il termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive, rinviando l'udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Nel dispositivo si concretizza l'essenza volitiva della sentenza. La sua omessa lettura comporta nullità della sentenza; il dispositivo ha rilevanza esterna e non può essere integrato, modificato o corretto con la motivazione; in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale quest'ultimo. La parte soccombente nel dispositivo deve impugnare la sentenza.

La **sentenza** deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla pronuncia; tale termine non è perentorio. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti

ARBITRATO

Arbitrato rituale (art. 808 cpc) Per le controversie di lavoro, l'arbitrato è ammesso solo se la clausola compromissoria è contenuta in contratti o accordi collettivi di lavoro. Rimane ferma la facoltà per le parti di adire il giudice del lavoro.

E' depositato nella cancelleria del tribunale del lavoro, il tribunale ne accerta la regolarità e lo dichiara esecutivo con decreto. E' ammesso reclamo contro il decreto che ne nega l'esecutività.

L'impugnazione per nullità del lodo si propone alla corte d'appello del lavoro entro 90 giorni dalla notificazione del lodo oppure decorso un anno dall'ultima sottoscrizione.

Arbitrato irrituale (art 412-ter cpc) Quando il tentativo di conciliazione non riesce o è decorso il termine per l'espletamento, le parti possono deferire ad arbitri la controversia, anche tramite le organizzazioni sindacali, se i contratti collettivi nazionali prevedono tale facoltà. Sulle controversie relative alla validità del lodo decide il giudice del lavoro. **Il ricorso deve essere depositato in tribunale entro 30 giorni dalla notificazione del lodo.** Trascorsi trenta giorni o se le parti hanno dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo è depositato al tribunale del lavoro nella cui circoscrizione ha avuto luogo l'arbitrato. **Il tribunale ne accerta la regolarità e lo dichiara esecutivo su istanza di parte.**